



Tribunale Ordinario di Agrigento

Unica Civile

N. R.G. 2872/2024

Il Giudice,

all'esito del rituale deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, rilevato che non può essere accolta la richiesta di autorizzazione alla notifica nelle forme di cui all'art. 151 c.p.c., dovendo la parte fare ricorso alla notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. rispetto alla situazione evidenziata;

P.Q.M.

nell'invitare la parte alla regolarizzazione del contraddittorio nei modi previsti per legge,

ritenuta la causa matura,

rinvia per discussione e decisione all'udienza del 24.9.25 con termine per note fino a 10 giorni prima.

Dispone la celebrazione nelle modalità di cui all'art. 127 ter cpc, ossia tramite deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi "note di trattazione scritta" (o dicitura simile), **redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, se del caso tramite rinvio alle istanze e conclusioni formulate in atto già depositato;**

ASSEGNA

alle parti termine sino al giorno della data originariamente fissata per l'udienza per il deposito telematico delle predette note scritte, con invito a provvedere al deposito entro le ore 8.00.

Ove il fascicolo non sia interamente composto da atti e documenti informatici e non siano ancora stati depositati gli atti attestanti la regolare instaurazione del contraddittorio

INVITA

i procuratori delle parti a depositare, ove ne abbiano già la disponibilità, per via telematica e nei formati ammessi dalla normativa sul PCT copia degli atti e documenti processuali non ancora presenti nel fascicolo informatico, nonché a depositare, con la stessa modalità, gli atti attestanti la regolare instaurazione del contraddittorio.

AVVERTE



- che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento e di ogni altro presupposto processuale, il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio **verrà adottato entro 30 gg.** dalla scadenza del suddetto termine per il deposito delle note;
- che, in caso di mancato deposito delle note da tutte le parti nel termine assegnato, sarà assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissata udienza e, se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, sarà ordinata la cancellazione della causa dal ruolo con declaratoria di estinzione del processo;
- che ciascuna delle parti costituite può opporsi alla suddetta trattazione con modalità scritta entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.

Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".

Si comunichi.

21/01/2025

Il Giudice

Gemma Di Stefano

